

## COOP E TERZO SETTORE

di MANUELE ZANARDI

### Registro unico del Terzo settore, salvare le agevolazioni per coop

*Implicazioni Iva del nuovo sistema, con un occhio di riguardo alle prestazioni verso soggetti svantaggiati effettuate dalle (ex) Onlus.*

Approda nella Gazzetta Ufficiale 21.10.2020, n. 261 il D.M. del Ministero del Lavoro che definisce procedure di iscrizione degli enti, modalità di deposito degli atti e regole per la predisposizione, tenuta e conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Prende avvio, quindi, l'iter tecnico e burocratico previsto dall'art. 53 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che dovrà portare nei prossimi mesi il sistema alla sua piena operatività. Dall'entrata in vigore del D.M. per quanto previsto dall'art. 53, c. 2, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti, ma **renderanno operativo il RUNTS solo entro i 6 mesi successivi alla predisposizione di un'adeguata struttura informatica**. L'operatività del Registro è quindi attesa entro la **prima metà del 2021**.

Il regime fiscale di favore contenuto nel titolo X del Codice del Terzo settore, salvo che non sia stata disposta specificatamente una diversa data di entrata in vigore (art. 104, c. 1 del Codice), si applicherà agli enti iscritti nel RUNTS solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro (art. 104, c. 2 del Codice), ossia **non prima del 2022**.

A tale ultimo proposito, giova ricordare che per effetto delle modifiche introdotte, in diverse norme agevolative è stato sostituito, nel testo, il precedente riferimento alle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)" con "enti del Terzo settore di natura non commerciale", precludendo di fatto alle **cooperative sociali** (Onlus di diritto) e alle **cooperative non sociali Onlus**, il mantenimento di alcune agevolazioni tributarie, stante la loro natura di impresa commerciale. Tra queste ultime si citano per rilevanza quelle connesse all'**esenzione Iva sulle prestazioni socio-sanitarie** e altre specifiche prestazioni e quelle connesse alle imposte e tributi comunali. Riguardo all'esenzione Iva, nella norma forse il più rilevante, l'art. 89, c. 7, lett. b del Codice del Terzo settore dispone che all'art. 10, c. 1, nn. 15), 19), 20) e 27- ter) D.P.R. 633/1972, la parola "Onlus" è sostituita dalle seguenti: "**enti del Terzo settore di natura non commerciale**". Si tratta delle seguenti prestazioni: trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati; prestazioni di ricovero e cura; prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere; prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di determinati soggetti svantaggiati.

Se la norma non verrà modificata e se verrà confermato l'iter temporale qui descritto, **dall'esercizio 2022 le operazioni indicate nell'art. 10**, se effettuate da cooperative non sociali Onlus o da cooperative sociali nei confronti di utenti non svantaggiati, **non potranno più applicare l'esenzione Iva**, bensì l'aliquota ordinaria del 22%. Le cooperative sociali continueranno tuttavia ad applicare l'aliquota del 5% sul tali prestazioni, se rivolte ai soggetti svantaggiati indicati nella parte II- bis, Tabella A, n. 1 allegata al D.P.R. 633/1972.